



## INFORTUNI SUL LAVORO E DANNO DIFFERENZIALE PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

MARCO CAPECE

**SOMMARIO:** 1. Premessa. – 2. Il danno differenziale: nozione ed evoluzione. – 3. Responsabilità del datore di lavoro e onere della prova. – 4. La quantificazione del danno differenziale.

1. All'indomani delle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite del novembre 2008 è stata messa in dubbio l'esistenza di un danno non patrimoniale risarcibile in favore del lavoratore, ulteriore rispetto all'indennizzo liquidato dall'Inail.

Secondo tale visione il danno non patrimoniale - anche il morale ed esistenziale - sarebbe assorbito nel danno biologico, che quindi, dovrebbe essere considerato come una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice adito dovrebbe tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.

Di conseguenza sarebbe inammissibile, perché costituirebbe una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello c.d. esistenziale.<sup>1</sup>

Negando del tutto la possibilità di una autonoma configurazione del danno morale e del danno esistenziale, si giungerebbe a non ammettere qualsivoglia risarcimento ulteriore al lavoratore.

Ma se così fosse bisognerebbe riconoscere alle sentenze delle SS.UU. del 2008 una portata ben maggiore di quella sin qui considerata, poiché alla riconduzione ad unità delle diverse tipologie di danno non patrimoniale si sarebbe affiancata una totale revisione dei rapporti tra indennizzo previdenziale e risarcimento del danno al lavoratore, con conseguente estensione dell'area l'esonero di responsabilità del datore di lavoro verso confini inimmaginabili all'atto della istituzione del sistema assicurativo, che invece presuppone l'esistenza di un danno differenziale<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>In questi termini Cass. Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972, in *Lav. giur.*, 2009, 5, ma si cfr. anche le successive sentenze nn. 26973-26974-26975, in pari data.

<sup>2</sup>In tema di danno differenziale, si cfr. L. LA PECCERELLA, *Il danno alla persona nell'infortunistica del lavoro tra indennizzo e risarcimento*, in *Riv. Inf. Mal. Prof.*, 2008, 47; A. CIRIELLO, *Il danno differenziale nella giurisprudenza*, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2008, 449; R. D'AVOSSA, *Danno differenziale ed esonero da responsabilità civile del datore per infortunio e malattia professionale: le questioni irrisolte*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2007, 77; S. GIUBBONI, *Vecchie e nuove questioni in tema di responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio e malattia professionale, in relazione all'incontro di studio del CSM 2 - 4 maggio 2007*; R. RIVERSO, *Esiste ancora l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile dell'art. 10 del*



Ed invece occorre considerare come la Sezioni Unite abbiano posto in evidenza la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, nell'ambito del quale allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona<sup>3</sup>.

In particolare risultano valorizzati i diritti della persona nell'ambito del rapporto di lavoro ed anche, espressamente, i diritti "di tipo esistenziale" tutelabili con un'azione di responsabilità contrattuale<sup>4</sup>.

La Corte tuttavia fa discendere la sussistenza del danno dalla violazione di quei principi costituzionali che costituiscono indispensabili elementi guida anche ai fini della valutazione della portata del danno medesimo, con ciò facendo proprio il risalente orientamento<sup>5</sup> per cui la risarcibilità del danno esistenziale è legata alla lesione dei diritti fondamentali della persona collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, ancorché in precedenza, sulla base del principio espresso dalla Corte costituzionale in materia di risarcimento del danno biologico<sup>6</sup>, il fondamento normativo dell'azione risarcitoria fosse individuato dalla Suprema corte nell'art. 2043 c.c. e non nell'art. 2059 c.c.

Nel descritto contesto, anche dopo le sentenze del 2008, sembra dunque innegabile la risarcibilità del danno differenziale, anche biologico, sia costituzionalmente necessitata<sup>7</sup>, non

---

*t.u. 1124/1965?*, in *Lav. Giur.*, 2008, 1083 ss.; G. LUDOVICO, *L'Inail e il mobbing; per il Cds la parola spetta al legislatore*; in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2009, 1042.

<sup>3</sup> Così, M. MASCIA, *La cristallizzazione del danno esistenziale nel diritto vivente*, in *Giust. civ.*, 2007, 6, 1469.

<sup>4</sup> A. PICCININI, *Il danno alla persona del lavoratore dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, in *Lav. giur.*, 2009, 5, 450 ss. Sul punto cfr. anche D. SIMEOLI, *Dal danno alla persona al danno del "lavoratore": riflessioni critiche sull'evoluzione giurisprudenziale*, in *Il danno alla persona del lavoratore*, Atti del convegno nazionale A.I.D.La.S.S. Napoli, 31 marzo – 1° aprile 2006, *cit.*, 372, secondo il quale nel rapporto di lavoro risulta addirittura superflua la tecnica del combinato disposto, fattispecie risarcitoria - referente costituzionale, perché superata dalla diretta azionabilità della clausola contrattuale

<sup>5</sup> Cass., 7 giugno 2000 in *Danno e resp.*, 2000, 836.

<sup>6</sup> Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in *Foro It.*, 1986, I, 2053 ss., con nota di G. PONZANELLI.

<sup>7</sup> Sul punto cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 11 febbraio 2010, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), che decide in merito ad un caso in cui un sottufficiale dell'esercito viene colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e poi da arresti domiciliari, rimanendo successivamente per un periodo di circa sei mesi senza incarico. Il T.A.R. precisa in linea generale che il danno esistenziale "non ha una sua autonomia concettuale, ma è un elemento da considerare, ove ricorra il presupposto della sua "serietà", nell'ambito del danno non patrimoniale: esso si identifica quindi in ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore (come avviene per il danno morale), ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare abitudinale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Cassazione civile, sez. III, 21 luglio 2009, n. 16914)". Il danno esistenziale viene poi distinto dal danno morale che "si identifica con il patema d'animo, la sofferenza interna". Con riferimento specifico al demansionamento il Tribunale precisa che "non vi è alcuna norma legislativa specifica che preveda la risarcibilità del danno non patrimoniale ad esso conseguente; che tuttavia è ugualmente ammessa proprio perché derivante dalla lesione di interessi della personalità presidiati dagli art. 1, 2, 4 e 35 della carta fondamentale. La definizione di danno esistenziale abbraccia anche il pregiudizio alla vita di relazione, dovuto alla compromissione, conseguente



potendosi rinvenire, al di fuori dei limiti legati alla tecnica risarcitoria utilizzata, alcuna preclusione al risarcimento del danno in caso di lesione del diritto fondamentale alla salute di cui all'art. 32 cost., leso dalla malattia o dall'infortunio professionali<sup>8</sup>.

2. È bene precisare immediatamente che la locuzione “danno differenziale” non ha origine normativa ed è priva di una definizione autentica.

Tale figura di danno esiste in quanto prevista dall'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965, che stabilisce che esso è rappresentato dall'ulteriore quota di ristoro, calcolata secondo le regole della responsabilità civile, dovuta all'eventuale insufficienza dell'indennizzo previdenziale erogato dall'Inail.

Prima del d. lgs. n. 38/2000 il danno differenziale era rappresentato solo dal danno esclusivamente patrimoniale inerente la capacità lavorativa generica, essendo solo questo l'oggetto dell'assicurazione e, quindi, dell'esonero del datore di lavoro<sup>9</sup>.

In precedenza, dunque, il danno biologico non era un danno differenziale, ma un autonomo danno complementare tanto che era sempre ammessa l'azione diretta civilistica anche al di fuori della responsabilità penale del datore di lavoro in quanto il danno biologico per sua natura, appunto, non rientrava nella copertura assicurativa dell'Inail.

Ed invero sino all'entrata in vigore del menzionato decreto qualsiasi domanda di risarcimento del danno alla salute poteva essere avanzata in maniera diretta ed assoluta, senza riferimenti al sistema assicurativo.

Dopo il 2000 il quadro di riferimento è cambiato e il sistema dell'assicurazione obbligatoria è stato incentrato proprio sulla lesione all'integrità psicofisica.

Infatti l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 38/2000, il quale ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria, testualmente recita *“In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”*

Sulla scorta di tale definizione, quindi, la giurisprudenza ha con più sentenze accolto l'indirizzo per cui l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale non si estende al danno alla salute o biologico e al danno morale di cui

---

*all'illecito, delle relazioni intersoggettive del danneggiato la quale, se dimostrata in giudizio, deve dunque essere presa in considerazione ai fini della determinazione dell'entità del risarcimento. Va tuttavia osservato che la giurisprudenza ormai consolidata, ritiene che, per evitare duplicazioni risarcitorie, il danno alla vita di relazione, se a sua volta provocato da lesioni all'integrità psico-fisica, deve essere ricompreso nel danno biologico”*.

<sup>8</sup> F. SCARPELLI, *Le malattie da lavoro. La tutela civilistica e previdenziale*, in AA.VV., *Le malattie da lavoro*, C. SMURAGLIA (a cura di), 2008, 46.

<sup>9</sup> artt. 10 e 74, D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965.



all'art. 2059, cod. civ., con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento integrale di tali voci di danno, ove sussistano profili di responsabilità del datore medesimo<sup>10</sup>.

In tale contesto si pone la questione della risarcibilità del danno differenziale a contenuto biologico, che, venendo meno l'esonero, ma cambiando il sistema di responsabilità, vede mutare i suoi criteri di liquidazione<sup>11</sup>.

Sempre in seguito al decreto legislativo 38 del 2000 un indirizzo giurisprudenziale minoritario ha sostenuto che il danno biologico subito dal lavoratore rimarrebbe interamente risarcito sulla scorta dell'indennizzo erogato dall'Inail ex D. Lgs. n. 38/2000 e non vi sarebbe, dunque, alcun danno differenziale<sup>12</sup>.

Ma una tesi siffatta finisce per precludere al lavoratore il diritto al risarcimento integrale del danno alla salute subito, sulla scorta di argomenti che risultano in diretto e palese contrasto con la disciplina dell'assicurazione sociale.

In particolare risulta violato l'art. 10, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 1124/65, nella parte in cui prevede che in presenza delle condizioni necessarie per l'affermazione della responsabilità penale del datore, il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento del danno patito, con esclusione dell'esonero dalla responsabilità civile del datore per gli infortuni sul lavoro, non solo nei confronti del lavoratore, ma anche dell'Inail che agisca in regresso<sup>13</sup>.

Né si può ritenere che la definizione di danno non patrimoniale come categoria generale ed unitaria, derivante dalle quattro sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione del novembre 2008, possa incidere sul diritto del lavoratore, già indennizzato dall'Inail, di ottenere dal datore di lavoro il risarcimento integrale del danno non patrimoniale differenziale.

---

<sup>10</sup> In questi termini Cass. civ., sez. Lavoro 29-01-2002, n. 1114, in *Orient. giuris. lav.* 2002, 162, secondo cui “ *in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 D.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale) riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni. Ne consegue che per le fattispecie sottratte "ratione temporis" all'applicazione dell'art. 13 del D.LGS. n. 38 del 2000 (che ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria), per le quali si deve far riferimento ai principi ricavabili dalle sentenze della Corte costituzionale nn 87, 356 e 485 del 1991, le suddette limitazioni riguardano solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, mentre esse non si applicano al danno alla salute o biologico e al danno morale di cui all'art. 2059 COD.CIV., entrambi di natura non patrimoniale, sicché il lavoratore ha diritto al loro risarcimento integrale ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (diritto che, per effetto dell'indicata modifica legislativa, è invece venuto meno in riferimento al danno biologico)”.*

<sup>11</sup> M. CINELLI, *Il ristoro del danno non patrimoniale alla persona del lavoratore tra diritto civile e diritto speciale*, in *DLRI*, 2006, 269.

<sup>12</sup> In tal senso Trib. Palermo, 18 dicembre 2007, secondo cui: «*la prima e più evidente conseguenza della estensione della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato non deve più rivolgersi al datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico: può e deve agire nei confronti dell'Inail*».

<sup>13</sup> Art. 11, comma 2, D.P.R. n. 1124/1965.



Come è noto, infatti, l'Inail indennizza, ma non risarcisce il danno biologico del lavoratore, né tanto meno risarcisce la sofferenza morale o il pregiudizio al fare aredituale o di altri interessi costituzionali della persona.

Non dovrebbero esserci perciò effetti negativi per il lavoratore rispetto al regime vigente prima della pronuncia delle Sezioni Unite<sup>14</sup>.

Del resto va ancora sottolineato come la tutela Inail sia limitata agli effetti della menomazione della capacità psico-fisica ed in modo indifferenziato su tutti i soggetti infortunati, mentre gli aspetti propriamente soggettivi e la c.d. personalizzazione del danno restano affidati alla tutela risarcitoria di diritto comune e non sono coperti dalla tutela Inail.

È dunque evidente la differenza qualitativa e quantitativa<sup>15</sup>, dei due diversi profili di danno biologico, quello indennizzato dall'Inail e quello assoggettato al regime di diritto comune.

Quindi, qualora non operi l'esonero del datore, il giudice dovrà verificare secondo il diritto comune tutto il danno non patrimoniale prodotto dalla malattia o dall'infortunio ed attribuire al lavoratore solo la parte del risarcimento non indennizzata dall'Inail.

3. A norma del più volte richiamato art. 10 T.U. *“l'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile”*.

In via teorica, quindi, ogni qualvolta un lavoratore riporta un danno nello svolgimento della propria prestazione lavorativa si profila una fattispecie astratta di responsabilità del datore di lavoro.

Ed infatti il datore di lavoro è responsabile dei danni subiti dal proprio dipendente non solo quando trascuri di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che tali misure siano effettivamente osservate da parte dello stesso dipendente.

Dunque conseguenza l'esonero totale di responsabilità del datore può configurarsi solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità<sup>16</sup>.

E non vi è dubbio che la responsabilità del datore sia di natura esclusivamente contrattuale<sup>17</sup> e che essa si configuri ogni qual volta vi sia l'inadempimento di un'obbligazione giuridica preesistente<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> R. RIVERSO, *La liquidazione del danno non patrimoniale del lavoratore dopo le sentenze delle Sezioni Unite del 2008*, in *Lav. Giur.*, 2010, 1071.

<sup>15</sup> A. LEUZZI, *I danni risarcibili anche alla luce di Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972. Il danno differenziale ed il regresso INAIL*, relazione al corso di formazione del CSM, 2009.

<sup>16</sup> Cass. civ., sez. Lavoro 10-09-2009, n. 19494, in [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it).

<sup>17</sup> Cass., S.U., 12 marzo 2001, n. 99, in *Giust. civ. Mass. 2001*, 354 e in *Danno resp.*, 2001, 6, 580 con nota di M. BONA.



Da questo principio<sup>19</sup> derivano una serie di conseguenze in tema di oneri di allegazione e prova<sup>20</sup>.

Infatti, in deroga ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c., applicabili ad ogni altro tipo di responsabilità, in questo caso, opera la presunzione legale di colpa<sup>21</sup>, a carico del debitore inadempiente, ai sensi dell'art. 1218 c.c.<sup>22</sup>.

Tale regola è fondata sulla massima di esperienza per cui la violazione del rapporto obbligatorio deriva, normalmente, dalla negligenza del debitore e, solo eccezionalmente, da impedimenti insuperabili con la normale diligenza. La colpa è perciò considerata normalmente implicita nell'inadempimento<sup>23</sup> e di conseguenza il creditore danneggiato risulta dispensato dal relativo onere probatorio<sup>24</sup>.

Dunque il lavoratore è tenuto a provare esclusivamente il danno lamentato ed il nesso eziologico tra questo e l'attività lavorativa, mentre il datore di lavoro, la cui responsabilità, come detto, è di tipo contrattuale e deriva dall'inadempimento all'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., dovrà invece provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

Ciò in conformità al costante orientamento della Suprema Corte per cui sul lavoratore che lamenta di aver subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa incombe l'onere di dimostrare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi due elementi mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno<sup>25</sup>.

---

<sup>18</sup> Cass. 25 maggio 2006, n. 12445, in [www.ricercagiuridica.com](http://www.ricercagiuridica.com), che ha definitivamente suggellato la ricostruzione illustrata, ribadendo che qualunque tipo di danno lamentato si configura come conseguenza di un comportamento già ritenuto illecito sul piano contrattuale, per cui il datore versa, sempre, in una situazione di esclusivo inadempimento contrattuale.

<sup>19</sup> Si tratta di un principio successivamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Per tutte si cfr. Cass. 23 aprile 2008, n. 10529, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, II, 795, con nota di V. PASQUARELLA, *La natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c.: conferma dell'orientamento già da tempo dominante*.

<sup>20</sup> M. CASOLA, *Esonero da responsabilità del datore di lavoro e conseguenze processuali in tema di danno differenziale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, I, 99 e ss..

<sup>21</sup> Sul punto v. M. C. BIANCA, *La responsabilità*, in *Diritto Civile*, vol. V, 1994, 11 ss.

<sup>22</sup> Così V. MARINO, *Infortunio sul lavoro e onere probatorio*, in *Responsabilità del datore di lavoro e danno differenziale*, 2000, II, 97;

<sup>23</sup> M. C. BIANCA, *op. cit.*, 73;

<sup>24</sup> In ambito lavoristico, v. Cass., S.U., 10 gennaio 2006, n. 141, in *Corr. Giur.*, 5/2006, 651 e Cass. 29 ottobre 2003, n. 16250, in *Arch. Civ.*, 2004, 953; In dottrina, v. L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale (diritto vigente)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXIX, 1988, 1072.

<sup>25</sup> Così Cass. civ., sez. Lavoro 13-08-2008, n. 21590, in *Mass. giur. lav.*, 2009, 174, con nota di A. VALLEBONA, secondo cui "la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod.



Il lavoratore, quindi, dovrà dimostrare il danno in tutte le componenti eventualmente richieste e la riconducibilità eziologica all'inadempimento dell'obbligo di sicurezza, mentre il datore dovrà provare la non imputabilità dell'inadempimento.

4. Quanto ai profili di liquidazione del danno, va detto che l'indennizzo a carico dell'Inail va integrato, per espressa previsione normativa<sup>26</sup>, nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità penale del datore di lavoro.

In tal caso infatti in favore del lavoratore infortunato dovrà essere liquidato anche il c.d. danno differenziale, ossia un'ulteriore quota di risarcimento, che tuttavia non insorge automaticamente in quanto quello che la norma riconosce è solo l'eventuale ed ipotetica eccedenza monetaria tra indennizzo e risarcimento<sup>27</sup>.

In mancanza di deroghe specifiche, deve ritenersi che queste regole possono applicarsi a tutte le voci di danno e quindi anche al danno biologico in quanto incluso nella stessa tutela dal D. Lgs. n. 38/2000.

Diversamente dovrebbe affermarsi l'esistenza di diversi metodi di liquidazione del danno a seconda se si tratti di evento riconducibile a forza maggiore, caso fortuito o responsabilità esclusiva del lavoratore, ovvero a responsabilità penale del datore di lavoro, ma distinguendo, in questo caso, se si tratta di danno patrimoniale o di danno biologico.

Una distinzione che manca nella disciplina prevista, la quale anzi prevede espressamente l'obbligo del datore di lavoro al risarcimento danno secondo le regole civilistiche ordinarie nel caso di responsabilità penale<sup>28</sup>.

---

*civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno".*

<sup>26</sup> art. 10 D.P.R. n. 1124/65.

<sup>27</sup> art. 10, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 1124/65, a mente dei quali "non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che per effetto del presente decreto è liquidata all'infortunato ..."; "quando si faccia luogo a risarcimento questo è dovuto per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti ...".

<sup>28</sup> R. RIVERSO, *La liquidazione del danno non patrimoniale del lavoratore dopo le sentenze delle Sezioni Unite del 2008*, cit., 1073.